




COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE



**REGOLAMENTO PER
LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI
QUARTIERE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Istituzione dei Comitati di quartiere e finalità
- Art. 3 – I Quartieri: denominazione e territorio
- Art. 4 - Obiettivi, funzioni e finalità dei Comitati di quartiere
- Art. 5 – Organi dei Comitati di quartiere
- Art. 6 – L’Assemblea di quartiere
- Art. 7 – il Comitato di quartiere e i suoi componenti
- Art. 8 - Durata delle cariche ed eventuale sostituzione dei componenti
- Art. 9 – Il portavoce
- Art. 10 - Ruolo dell’amministrazione comunale
- Art. 11 – Elettorato attivo
- Art. 12 – Indizione delle elezioni, durata e sedi
- Art. 13 - Presentazione delle autocandidature e composizione delle liste di candidati
- Art. 14 - Espressione del voto
- Art. 15 – Commissione tecnica
- Art. 16 - Modalità di votazione, scrutinio e risultati
- Art. 17 - Proclamazione degli eletti
- Art. 18 – Modifiche del Regolamento

Con il presente documento ci si propone di sostenere lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità con le seguenti finalità:

- incrementare la qualità democratica delle scelte della Giunta e del Consiglio comunale;
- promuovere coesione sociale facilitando l'individuazione di obiettivi e di mezzi condivisi e governando la conflittualità;
- valorizzare saperi locali e competenze presenti nella comunità, l'impegno verso la comunità locale;
- alimentare la fiducia collettiva anche attraverso il confronto critico costruttivo;
- attuare il principio costituzionale della sussidiarietà che afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
- rafforzare l'impegno civico e la costruzione di alleanze con le istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni per il territorio: l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, la cultura, i servizi e le strutture pubbliche;
- favorire informazione e comunicazione trasparenti per diffondere la cittadinanza attiva.

Riferimenti normativi

Le attività di partecipazione attiva della cittadinanza fanno riferimento:

- all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica (*"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*);
- all'art. 8 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale "I Comuni, anche sulla base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto";
- all'art. 96 dello Statuto comunale, in base al quale il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale; gli organismi di partecipazione svolgono il compito di concorrere alla migliore gestione dei servizi e delle attività comunali. A tal fine gli organismi esplicano la loro attività con riferimento a uno o più servizi comunali oppure ad argomenti di interesse di una frazione;

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune di Luino, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale e tra queste promuove la costituzione dei Comitati di quartiere, quali organismi consultivi su base territoriale. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, l'organizzazione e le prerogative dei Comitati di quartiere.

I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini e operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli Enti locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento. Il Comune riconosce ai Comitati di quartiere il ruolo di promozione e di partecipazione attiva della comunità.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E FINALITÀ

I Comitati di quartiere sono organismi costituiti dalla collettività locale e sono riconosciuti quale strumento di partecipazione attiva della cittadinanza.

I Comitati di quartiere hanno un ruolo consultivo, con funzioni di istanza e di proposta verso l'Amministrazione comunale. Essi si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del quartiere, stimolare e favorire ogni forma di partecipazione. Rappresentano un organismo democratico al fine di:

- promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del comune e del quartiere stesso;
- individuare e ricercare proposte rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
- accrescere la consapevolezza civica e la conoscenza verso i meccanismi di funzionamento dell'amministrazione comunale;
- diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella comunità luinese.

Art. 3 - I QUARTIERI: DENOMINAZIONE E TERRITORIO

Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di quartiere:

1. Colmegna;
2. Luino centro;
3. Voldomino superiore;
4. Voldomino inferiore;
5. Motte;
6. Creva e Moncucco;
7. Villaggio Menotti e Carnella.

La delimitazione territoriale dei quartieri è indicata nell'allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio comunale sentiti i Comitati di quartiere interessati, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità e omogeneità territoriale.

Art. 4 – OBIETTIVI, FUNZIONI E ATTIVITÀ DEI COMITATI DI QUARTIERE

Per perseguire le finalità di cui all'art. 2, i Comitati di quartiere possono:

- a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al

fine di discutere problemi comuni, formulare proposte e raccogliere pareri su questioni particolari;

c) sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e l'efficienza dei servizi esistenti nello stesso;

d) essere consultati dall'Amministrazione Comunale per rappresentare le esigenze del quartiere.

I Comitati di Quartiere possono presentare eventuali richieste attraverso un documento scritto da inviare al Sindaco entro il 30 settembre, affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di elaborazione del bilancio dell'anno successivo.

Le iniziative che non hanno necessità di un sostegno economico, diretto o indiretto, da parte dell'Amministrazione comunale devono comunque essere comunicate al Comune con congruo anticipo, allo scopo di concordare opportunamente una diversa calendarizzazione in caso di sovrapposizione con altri eventi organizzati dal Comune o da altri soggetti.

I Comitati di quartiere sono apartitici e non hanno scopo di lucro; sono fondati unicamente sull'attività gratuita da parte dei cittadini residenti. La costituzione e il funzionamento dei Comitati, pertanto, non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale.

L'Amministrazione considera rappresentativo del quartiere solo il Comitato costituito nelle modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE

Per ciascun quartiere individuato all'art. 3 sono istituiti i seguenti organi:

- a) L'Assemblea di quartiere;
- b) Il Comitato di quartiere;
- c) Il Portavoce.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

L'Assemblea è formata da tutti i cittadini italiani residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni e dagli stranieri o apolidi, maggiorenni, residenti a Luino da almeno 3 anni.

L'Assemblea svolge funzioni consultive e propositive, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Compete all'Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, iniziative e altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione, sottoposte dal Comitato di quartiere.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Portavoce, anche su richiesta dei componenti oppure su richiesta di almeno 10 residenti; all'avviso di convocazione viene data massima pubblicità. Sono presiedute dal Portavoce con la collaborazione dei componenti del Comitato.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono lasciate alla libera scelta organizzativa di ciascun Comitato, anche in relazione alla propria organizzazione interna. Le sue riunioni devono essere

comunque tenute in luogo aperto al pubblico.

Al termine di ogni Assemblea viene redatto un verbale riportante l'ordine del giorno, le decisioni assunte e che dovrà poi essere trasmesso al Comune.

Il Portavoce convoca, almeno una volta per anno solare e in pubblica riunione, l'Assemblea degli abitanti del quartiere, assemblea durante la quale il Portavoce del Comitato relaziona circa l'attività svolta. Se il Comitato non ottempera a questo adempimento, viene dichiarato decaduto.

ART. 7 – IL COMITATO DI QUARTIERE E I SUOI COMPONENTI

Il Comitato di Quartiere è composto da un numero variabile di componenti in funzione della popolosità del quartiere:

1. Colmegna - 3 componenti;
2. Luino centro – 5 componenti;
3. Voldomino superiore – 3 componenti;
4. Voldomino inferiore – 3 componenti;
5. Motte – 5 componenti;
6. Creva e Moncucco – 5 componenti;
7. Villaggio Menotti e Carnella - 5 componenti

Possono candidarsi a componenti del Comitato tutti i cittadini italiani residenti nel quartiere, che abbiano compiuto i 16 anni e gli stranieri o apolidi, maggiorenni, purché residenti a Luino da almeno 3 anni al momento della pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni.

Le cariche di Consigliere comunale, di Assessore e di Sindaco sono incompatibili con quella di Componente; l'incompatibilità è estesa ai genitori, figli o coniugi, dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco e a ruoli rappresentativi e elettivi di organizzazioni politiche riconosciute. Sono inoltre cause di ineleggibilità e incompatibilità quelle previste dagli art. 60 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000. Si applica, per le condizioni di incandidabilità, l'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012.

Art. 8 – DURATA DELLE CARICHE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

I Comitati di quartiere rimangono in carica per tre anni.

In caso di morte, decadenza o dimissioni di un componente del Comitato subentra nella carica il primo dei candidati non eletti.

Il Comitato si considera decaduto quando lo stesso, per qualunque ragione, giunga ad essere composto da un numero di membri inferiore alla metà di quelli assegnati al Comitato stesso.

ART. 9 - IL PORTAVOCE

Ciascun Comitato di quartiere individua un Portavoce tramite meccanismo elettorale che si svolge

fra i componenti eletti.

Il Portavoce rappresenta il Comitato di quartiere nei rapporti esterni; può riunire in veste informale i componenti, per decisione propria o su richiesta di uno di essi; convoca l'Assemblea, predispone, d'intesa con il Comitato, l'ordine del giorno, con possibilità di integrazione nel corso della riunione; presiede l'Assemblea e ne assicura il buon andamento; cura i rapporti con l'Amministrazione comunale ed effettua segnalazioni e/o richieste di interventi che hanno carattere d'urgenza.

ART. 10 – RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Luino mette a disposizione dei Comitati di quartiere, gratuitamente, le sale e gli spazi in cui riunirsi e tenere iniziative pubbliche e/o le Assemblee, nei limiti delle disponibilità degli stessi, se richieste con almeno un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

Il Comune condivide tramite i canali istituzionali (pagina social, sito internet, app) le convocazioni delle Assemblee di quartiere.

Il Comune può condividere e sostenere anche economicamente proposte/progetti presentati nei termini e nei modi indicati nel presente Regolamento sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il Comune fornirà risposte in tempi congrui alle richieste formulate dai Comitati. In generale tutte le proposte e/o iniziative che hanno ricadute amministrative e/o economiche e/o a carattere programmatico potranno ricevere una risposta solo a seguito dell'approvazione degli atti amministrativi di legge necessari (es. approvazione bilancio comunale, ...).

ART. 11 - ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori dei Comitati i cittadini italiani residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni d'età alla data delle votazioni e gli stranieri o apolidi, maggiorenni, residenti a Luino da almeno 3 anni alla data delle votazioni.

ART. 12 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI, DURATA E SEDI

I Comitati di quartiere sono eletti a suffragio diretto con elezione dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Sindaco, con apposito avviso, fissa la data delle elezioni, che si svolgeranno contestualmente per tutti i comitati, definisce la tempistica complessiva, il giorno, che sarà la domenica, e gli orari della votazione (fra le ore 8 e le ore 20); la sede delle votazioni sarà, di norma, il Palazzo comunale.

L'indizione delle elezioni sarà resa nota attraverso canali diversi per garantire un'informazione incisiva e capillare.

Il responsabile del procedimento elettorale è il Responsabile del Settore Segreteria Generale.

ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLE AUTOCANDIDATURE E COMPOSIZIONE LISTE CANDIDATI

Le elezioni si svolgono sulla base di una lista per ogni quartiere formata per autocandidature.

Le autocandidature sono corredate da: fotocopia di documento d'identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento.

Le autocandidature devono essere presentate al Servizio Protocollo dell'Ente entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni tramite pec/mail a: comune.luino@legalmail.it;

info@comune.luino.va.it oppure a mano negli orari di apertura dell'Ufficio.

Nel caso in cui vi sia un numero di candidature valide inferiore al doppio dei componenti del Comitato da eleggere, il procedimento elettorale si dichiara interrotto e non si procede alla costituzione del Comitato.

ART. 14 – ESPRESSIONE DEL VOTO

La scheda per la votazione contiene l'elenco dei candidati del quartiere in ordine alfabetico.

E' possibile votare per un solo candidato, tracciando un segno nello spazio predisposto accanto al nome del candidato stesso.

Potrà essere indicato anche un secondo candidato purché di sesso opposto; l'indicazione di più candidati dello stesso sesso comporta la nullità della scheda.

In caso di parità di preferenze viene eletto il candidato più giovane.

ART. 15 – COMMISSIONE TECNICA

Con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria Generale viene nominata una Commissione tecnica, composta da 3 componenti che siano dipendenti comunali e che svolge una funzione di controllo generale sul procedimento.

In particolare, entro 3 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature: a) accerta la data di presentazione; b) verifica la conformità; c) controlla la regolarità delle dichiarazioni. Qualora la Commissione accerti irregolarità o difformità nelle candidature avverte gli interessati e assegna un termine breve per le regolarizzazioni. In ogni caso la Commissione conclude i propri lavori nel termine di 8 giorni da quello finale di presentazione delle candidature.

Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige verbale che viene trasmesso in copia al Sindaco.

L'elenco dei candidati viene pubblicato sul sito del Comune, sull'App e sui canali informativi, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno precedente l'elezione.

ART. 16 – MODALITA' DI VOTAZIONE, SCRUTINIO E RISULTATI

La costituzione dei seggi è demandata al Responsabile del Settore Segreteria Generale.

Il seggio è composto da tre dipendenti comunali, due con ruolo di scrutatori e uno con il ruolo di segretario.

Le operazioni di scrutinio vengono effettuate immediatamente dopo le votazioni; viene redatto un verbale in cui si dà atto degli esiti delle votazioni e una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco e un'altra alla Commissione tecnica per la verifica e la proclamazione dei risultati.

Non è previsto un quorum per la validità delle votazioni.

La Commissione tecnica si esprime su eventuali contestazioni in merito alla votazione, presentate in forma scritta.

ART. 17 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La Commissione tecnica si riunisce entro due giorni dal termine dello scrutinio delle schede ed effettua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni per ciascun Quartiere:

- a) ordina i verbali delle operazioni di voto;
- b) forma la graduatoria dei candidati;
- c) proclama eletti i primi tre/cinque candidati della graduatoria.

Entro e non oltre cinque giorni dalla proclamazione i risultati delle elezioni vengono pubblicati sul sito internet e all'albo pretorio del Comune. Con tali modalità di pubblicazione si intende assolto l'obbligo di comunicazione agli eletti.

ART. 18 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere rivisto e modificato dal Consiglio Comunale anche su proposta e in condivisione con i Comitati di Quartiere.

Allegato A: delimitazione territoriale dei quartieri

1. Colmegna:

da Via della Vittoria (Sud Galleria) al confine con Agra, Dumenza e Maccagno con Pino e Veddasca

2. Luino centro:

Via della Vittoria fino a ingresso Galleria, lungolago viale Dante, confine con Germignaga, fiume Tresa, rotonda Ospedale, via Vallone, via Forlanini, via Turati fino al civico 13 (lato sinistro) e via Valleggio (inclusa), via Creva fino a intersezione con via Volta e via San Pietro (incluse), via Molinetto fino a civico 10, piazza S. Francesco e via Lugano fino al bivio con Via Monte Santo (esclusa), via Sbarra;

3. Voldomino superiore:

via Asmara da rotonda Tribunale, via Copelli (lato Est), rotonda della Gera, S.P. 29 dal primo tornante verso Montegrino, Confine con Montegrino, Bivigione (compreso), fiume Tresa a Nord-Est;

4. Voldomino inferiore:

Dal confine con Premaggi (Germignaga) a Ovest, Fiume Tresa a Nord, dal ponte sul Tresa (via Ospedale), via Asmara fino a rotonda Tribunale, Via Copelli (lato Ovest), dalla rotonda della Gera al primo tornante su S.P. 29 verso Montegrino, via Gorizia dopo rotonda della Gera;

5. Motte:

Via Dumenza dal primo tornante direzione Poppino fino al confine con Dumenza, Via Bonga e Gaggio, via delle Motte, via Crevella, via Torchietto e Roggiolo, Longhirolo, Pianazzo, Pezze, confine con Dumenza, via Longhirolo fino alla Trebedora, via Lugano (lato nord-est) da rotonda Sanary fino al confine;

6. Creva e Moncuoco:

via Lugano (lato sud-ovest) da rotonda Sanary fino al confine, via Cervinia e laterali, via Moncuoco, via Molinetto dal civico n. 12, via Creva da intersezione con via Volta e via San Pietro (escluse), via Ronchetto, via Turati da civico n 15 (lato sinistro) e dopo intersezione con via Valleggio (lato destro) al confine con Cremenaga;

7. Villaggio Menotti e Carnella:

Da via Lugano dopo intersezione con via Monte Santo fino alla rotonda Sanary, via Montesanto, via Carnella, via Dumenza da bivio con via Lugano al primo tornante direzione Poppino; Via Ciro Menotti e tutte le vie del villaggio Menotti.